

## DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 1 DEL 04/01/2016

**OGGETTO: Legge Regionale 9/4/2015 n. 11 art. 344 : Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari.**

### IL PRESIDENTE DELL'ATI 3

- **Visto** il T.U. Regionale ( L.r. n. 11/2015) in materia di servizi sociali che, in particolare all'art. 344, conferisce all' ATI di cui alla L.r. n. 23/2007 la competenza al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari per anziani, adulti, minori;
- **Vista** la L.r. n. 11/2013, in particolare all'art. 16 comma 6 come modificato dalla L.r. n. 10/2015 il quale dispone in merito alla costituzione dell' AURI ( Autorità Umbra rifiuti e idrico ) stabilendo altresì che gli ATI per quanto attiene alla competenza in materia di sociale e turismo sono soppressi dal momento in cui i Comuni disciplineranno le medesime funzioni tramite costituzione dell' Unione dei Comuni o tramite nuove convenzioni ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000;
- **Dato atto** quindi al momento della piena funzionalità degli ATI e in particolare dell'ATI 3;
- **Considerato** che il T.U. Regionale n. 11/2015 ha abrogato la L.r. n. 26/2009 che a sua volta nel periodo di vigenza aveva abrogato la L.r. n. 3/1997;
- **Considerato** altresì che l'abrogazione della L.r. n. 3/1997 comporta automaticamente l'abrogazione dei suoi regolamenti attuativi e nello specifico del Regolamento Regionale 19/12/2005 n. 8 recante "Disciplina in materia di autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore", per la parte in palese contrasto con la nuova competenza al rilascio delle autorizzazioni trasferite come noto dai Comuni capofila all'ATI3 dal citato art. 344 del T. U. richiamato;
- **Considerato che** possono tuttavia ritenersi in vigore, in attesa dell'emanando nuovo Regolamento attuativo da parte della Giunta Regionale, quelle parti del Regolamento n. 8/2005 non in contrasto con l'art. 344 del T.U. e con gli atti di indirizzo e organizzazione emanati dall' ATI3 quali effettivo titolare delle competenze autorizzative;

- **Dato atto** che possono essere confermate tutte le disposizioni relative ai requisiti delle strutture sia tecnici che amministrativi contenute nel Regolamento n. 8/2005;
- **Considerato** invece necessario dettare disposizioni modificative/interpretative dello stesso per quanto riguarda la composizione delle commissioni preposte all'istruttoria delle domande e i tempi e i modi della stessa al fine di armonizzarle con il nuovo soggetto competente;
- **Vista** la L.r. n. 11/2015 in particolare all'art. 344;
- **Visto** il Regolamento Regionale n. 8/2005;
- **Visto** la L.r. n. 23/2007, n. 11/2013 e n. 10/2015;
- **Visto** lo Statuto dell'ATI;
- **Acquisito** il parere di regolarità tecnica amministrativa del Direttore dell'ATI 3 in Fausto Galilei;

## DELIBERA

1. Di integrare il Gruppo tecnico di cui all'art. 21 del Regolamento Regionale n. 8/2005 per tutti i procedimenti in corso di istruttoria e per quelli successivi, con un membro del settore sociale del Comune in cui è ubicata la struttura per cui è presentata la domanda di autorizzazione qualora non sia presente nella composizione originaria;
2. Di estendere la disposizione del precedente n. 1 a tutti gli altri Gruppi tecnici per le altre tipologie di domande di autorizzazione;
3. Di stabilire in 10 giorni decorrenti dalla data del sopralluogo, il termine entro cui il Presidente/Coordinatore del Gruppo tecnico deve trasmettere al Direttore dell'ATI3 il rapporto istruttorio in merito alla domanda di autorizzazione. Per particolari esigenze tecniche, il termine può essere prorogato, previa richiesta, con provvedimento del Direttore dell'ATI3 ;
4. Di stabilire in 20 giorni il termine entro cui il Direttore dell'ATI3 deve provvedere al rilascio dell'autorizzazione qualora la domanda risulti regolare e completa ad ogni suo aspetto;
5. Di prevedere che il Direttore dell'ATI3 adotti specifici atti integrativi e sospensivi del termine di cui al num. 4 qualora necessario in esito al sopralluogo e al rapporto istruttorio del Gruppo tecnico;
6. Di prevedere che il Direttore dell'ATI3 adotti i necessari provvedimenti inerenti ai casi previsti dall'art. 344 comma 4 del T.U. n. 11/2015;
7. Di dare atto della sua inapplicabilità per sopraggiunta abrogazione ai sensi di quanto esposto nella parte narrativa del presente atto, dell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 8/2005;

8. Di stabilire che la verifica e il controllo sulle strutture autorizzate e accreditate sarà svolto con modalità organizzative stabilite dal Direttore dell'ATI3 ai sensi dell'art. 345 comma 7 del T.U. n. 11/2015;
9. Di prevedere la notifica dei provvedimenti autorizzativi al Dirigente del Comune Capofila della Zona Sociale e del Comune sede della struttura;
10. Di notificare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai Comuni dell'ATI3 e ai Dirigenti dei Comuni Capofila di Foligno, Spoleto e Norcia, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Ente.

F.to Il Presidente  
Prof. Fabrizio Cardarelli